



www.giorgifermi.gov.it
TVIS02300L@istruzione.it
TVIS02300L@pec.istruzione.it

SEDE FERMI
via S. Pelaio, 37
0422 304272

SEDE GIORGI
via Terraglio, 53
0422 402522

SEDE GHIRADA
via Medaglie d'Oro, 2b
0422 402281

REGOLAMENTO di DISCIPLINA

PREMESSA NORMATIVO – PEDAGOGICA

Con il D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007 sono state apportate modifiche e integrazioni allo "Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria Superiore" (D.P.R. 249/98).

Le modifiche e integrazioni trovano la loro legittimazione in alcune analisi del contesto sociale e nelle corrispondenti finalità educative. Si è inteso, infatti, far fronte alla "caduta progressiva" della "cultura dell'osservanza delle regole":

- da un lato attraverso "la realizzazione di **un'alleanza educativa** tra famiglia, studenti ed operatori scolastici" (ed è questo il significato e il valore del "Patto educativo di corresponsabilità");
- dall'altro attraverso una risposta "ferma ed autorevole" della Scuola che, proprio perché istituzione pubblica preposta all'educazione dei giovani, non può sottrarsi al compito di sanzionare "secondo un criterio di **gradualità e proporzionalità**" quei comportamenti che violano il valore fondante del "rispetto", che il Consiglio d'Istituto e il Collegio docenti nelle "Linee di indirizzo" del P.O.F. hanno declinato nelle sue diverse valenze formative:
 - come rispetto per la propria persona (sviluppo del proprio equilibrio psicofisico);
 - come rispetto per il personale scolastico (riconoscimento della dignità e del valore professionale);
 - come rispetto per i propri compagni (riconoscimento e valorizzazione della persona altrui);
 - come rispetto per l'ambiente (evitare comportamenti che rechino danni alle strutture e riparare il danno arrecato).

Da ciò consegue che:

- A. Lo studente è tenuto ad esprimere **rispetto per la propria persona** con l'adozione di comportamenti attraverso i quali egli manifesta concretamente il proposito di curare la propria salute, di conseguire lo sviluppo del proprio equilibrio psico – fisico e di valorizzare la propria capacità relazionale. Di qui l'obbligo per lo studente di evitare quelle condotte che, in modo diretto o indiretto, recano un danno immediato o anche potenziale alla propria salute.
- B. Lo studente è tenuto a coltivare **il valore del rispetto per gli altri** (compagni di classe, docenti, personale scolastico), poiché la convivenza democratica ha il suo fondamento etico e pedagogico nel riconoscimento e nell'accettazione dell'altro, nel confronto dialogico e nella consapevolezza che nella società a tutti deve essere riconosciuto uno spazio di crescita armoniosa. Di conseguenza, lo studente dovrà astenersi da tutti quei comportamenti che, in maniera immediata o anche potenziale, risultano lesivi della dignità altrui.
- C. Lo studente è tenuto a rispettare le suppellettili di tutti i locali e gli stessi immobili che costituiscono l'Istituto. Egli, infatti, deve maturare la consapevolezza che **la Scuola** è la "**casa comune**", che è stata costruita con il concorso finanziario delle imposte versate da tutti i cittadini e che la sua manutenzione ha un costo per tutta la collettività sociale. Di conseguenza, è fatto divieto allo studente di adottare comportamenti che possano recare danno all'Istituto.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA la premessa normativo-pedagogica

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235

PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse”, accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”,

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni

PRESO ATTO del parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera n. **15** del 13/09/2014.

DELIBERA

in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e successive modificazioni e integrazioni, **individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.**

E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, in relazione alla quale il Consiglio di classe valuta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 – Doveri degli studenti

A norma dell'art. 3 del citato Statuto:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere i loro impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, dell'altro personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.4 (libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; rispetto reciproco di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale).
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti nella comunità scolastica e dettate dai regolamenti di istituto.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita dell'istituto.

Art. 3 - Disposizioni disciplinari

| COMPORAMENTO LESIVO O ADDEBITI | PROVVEDIMENTO O SANZIONE DISCIPLINARE | ORGANO COMPETENTE PER LE SANZIONI |
|--|--|---|
| A. MANCANZE DI LIEVE ENTITA' | | |
| a) Presentarsi alle lezioni con ritardo ingiustificato; b) Tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni all'istituto (es. spingere i compagni, urlare, fare chiasso, uscire dall'aula senza permesso, rientrare con ritardo dopo l'intervallo; trattenersi nei corridoi e nei bagni in maniera immotivata) | <ul style="list-style-type: none"> Per tutte le mancanze indicate, annotazione sul registro di classe e sul libretto personale dello studente che dovrà essere controfirmata per presa visione da un genitore. | <ul style="list-style-type: none"> Docente che rileva la/e mancanza/e o il Dirigente Scolastico |
| B. MANCANZE DI MEDIA ENTITA' | | |
| a) Ripetute assenze e ritardi ingiustificati; b) Disturbare lo svolgimento delle lezioni, impedendo ai compagni di seguire l'attività con attenzione e al docente di svolgere l'attività didattica in maniera regolare; | <ul style="list-style-type: none"> Per tutte le mancanze indicate, annotazione sul registro di classe e sul libretto personale dello studente che dovrà essere controfirmata per presa visione da un genitore. Dopo la terza ammonizione sul registro, lo studente che continui a tenere un comportamento scorretto, incorrerà nei provvedimenti previsti per le mancanze gravi (f) | <ul style="list-style-type: none"> Docente che rileva la/e mancanza/e o il Dirigente Scolastico Consiglio di classe |
| C. MANCANZE GRAVI | | |
| a) Utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico; b) Fumare nei locali dell'Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento vigente; c) Mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole (derisione, insulti, offese...) al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non Docente, ai compagni; d) Imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo; e) Rovinare, per dolo o negligenza, le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio e/o il materiale presente nella scuola; f) Danneggiare, per dolo o negligenza, beni o materiali dei compagni, del personale docente e non docente, di coloro che accedono autorizzati all'Istituto; g) Allontanarsi dall'Istituto senza previa autorizzazione; falsificare la firma del genitore sul libretto scolastico; h) Reiterare un comportamento scorretto previsto per le mancanze lievi e di media entità. | <ul style="list-style-type: none"> Per tutte le mancanze indicate, annotazione sul registro e sul libretto personale dello studente che deve essere controfirmata per presa visione da un genitore. <p>Inoltre: per la lettera a) Consegna del cellulare al Dirigente che lo conserverà fino al ritiro da parte di un genitore; per la lettera b) E' prevista anche la sanzione amministrativa come da normativa vigente sul divieto di fumo; per le lettere a), b) ed f) è prevista una sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 3 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze; per le lettere c), d), e) è prevista una sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 6 giorni, a seconda della gravità. Le sanzioni possono essere convertite in lavori socialmente utili;</p> | <ul style="list-style-type: none"> Consiglio di classe |

D. MANCANZE GRAVISSIME

- a) Insultare, minacciare e/o umiliare fisicamente o verbalmente i compagni, il personale docente e non docente; fornire falsa testimonianza; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste, discriminazioni territoriali e apologia di nazifascismo;
- b) Sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola;
- c) Compiere atti di vandalismo su oggetti, suppellettili o strumentazioni della Scuola;
- d) Non osservare le disposizioni interne relative alla norme per sé stesso e dell'altrui sicurezza (es. introdurre in istituto oggetti contundenti, far scattare l'allarme evacuazione, manomettere estintori, sporgersi dai davanzali, etc)
- e) Compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone
- f) Fare uso o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
- g) Introdurre o fare uso di bevande alcoliche;
- h) Raccogliere sul cellulare/telecamera/ macchina fotografica etc e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali etc, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione o ledendo il buon nome dell'Istituto.

- Per tutte le mancanze indicate, annotazione sul registro di classe e sul libretto personale dello studente, che dovrà essere controfirmata per presa visione da un genitore.

E' prevista, in rapporto alla gravità e alla rilevanza per la dignità personale e per il valore degli oggetti, una sospensione dalle lezioni:

fino a un massimo di 15 giorni convertibili, anche parzialmente, in lavori socialmente utili

superiori a 15 giorni o fino al termine delle lezioni

Inoltre:

- Per la lettera f) incontri con il personale SERT e segnalazione a personale competente.
- Per la lettera g) segnalazione a personale competente.

➤ Consiglio di classe allargato a tutte le componenti

➤ Consiglio di Istituto

Art. 4 – Comunicazione di avvio del procedimento

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori **per le mancanze lievi, medie e gravi** è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni, derivanti da **particolari esigenze di celerità del procedimento**, che **consentono**, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, **di non dare comunicazione preventiva dell'avvio dello stesso**. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno valendo in tal modo come contestazione d'addebito.

Per le sanzioni derivanti da mancanze gravissime che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, telefonata con fonogramma).

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

Art. 5 - Contestazione di addebito

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Per sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni la contestazione di addebito va inserita nella comunicazione scritta con cui si dà comunicazione di avvio del procedimento

Art. 6 - Audizione in contraddittorio

Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o suo delegato, e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. Per sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni, va fatta nella data indicata dalla contestazione d'addebito.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- b) l'invio degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 7 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

1. L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine massimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

2. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni e l'indicazione dell'opzione con attività alternative socialmente utili.

Art. 8 - Risarcimento danni

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 9 – Rapporti con la famiglia

1. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

2. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica

Art. 10 - Effetti dei provvedimenti disciplinari

1. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

2. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

3. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 11 - Impugnazioni

1. Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

2. Avverso i provvedimenti assunti dal D.S., dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 12, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 12 - Organo interno di garanzia

1. Le **competenze** dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235:

- a) ha competenza contro i provvedimenti sanzionatori assunti dal D.S, dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto e relativamente ai provvedimenti risarcitori del danno;
- b) ha competenza generale sull'applicazione dello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore* e sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

2. La **composizione** dell'Organo di Garanzia interno è la seguente:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- Un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
- un genitore, eletto nei Consigli di Classe e designato dall'Assemblea dei genitori Rappresentanti, la quale designa anche un membro supplente;
- uno studente eletto nei Consigli di Classe o nella Consulta e designato dall'Assemblea degli studenti rappresentanti*, la quale designa anche un membro supplente;

3. Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235;

4. L'Organo di garanzia rimane in carica per tre anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti;

5. Per la validità delle sedute dell'Organo di Garanzia serve la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni assunte debbono essere motivate.

Art. 13 - Organo regionale di garanzia

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale

Art. 14 – Sistema di pubblicità

Il presente regolamento viene affisso all'Albo della scuola in via permanente ed è disponibile sul sito dell'Istituto.

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 17.11.15.

INTEGRAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA 23.10.17.